



DELIBERAZIONE N. 2/2019 del 5/11/2019

OGGETTO: LEGGE REGIONALE N.16/04 E REGOLAMENTO N.5 DEL 04/08/2011
P.U.A. IN Z.T.O. – F – SOTTOZONA ATTREZZATURE COLLETTIVE E PARCHEGGI
DEL VIGENTE P.R.G. DEL COMUNE DI GRUMO NEVANO IN VIA MAZZINI
RICHIEDENTE: CALIPSO COSTRUZIONI S.R.L. E SOCIETÀ AGRICOLA
PARTENOPEA S.R.L.
APPROVAZIONE

PREMESSO:

- che il Comune di Grumo Nevano (NA) è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con Decreto dell'Amministrazione Provinciale di Napoli n.80 del 17/01/2003;
- che la zonizzazione del citato P.R.G. articola il territorio in varie zone omogenee tra le quali la Z.T.O. "F – Sottozona Attrezzature Collettive e Parcheggi", regolamentata dall'art.17 delle N.T.A. in applicazione delle quali il Piano si attua mediante Piani di Dettaglio, oggi P.U.A. ai sensi della L.R. n.16/04;
- Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 27/07/2016 è stata approvata la variante normativa all'art.17 delle NTA del PRG ai sensi del Regolamento di attuazione del Governo del territorio n.5/2011;
- Che l'Amministrazione Comunale ha adeguato il proprio PRG allo Strumento di intervento per l'Apparato Distributivo, ammesso al visto di conformità con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n.16 del 12/01/2017 reso ai sensi della L.R. n.1/2000;
- Che con Delibera di Giunta Comunale n.11 del 12/01/2007, è stato aggiornato in forma semplificata lo SIAD alla sopravvenuta normativa in materia commerciale di cui alla L.R. n.1/2014 e successiva circolare esplicativa emanata con Decreto Dirigenziale n.997 del 30/10/2014, e resa efficace con nota del Dirigente U.O.D. 03 della Giunta Regione Campania prot. n.0131746 del 23/02/2017
- Che il precitato Piano di dettaglio stabilisce, tra l'altro, che le medie strutture di vendita possono essere insediate anche nelle Zone Omogenee "F", sottozone Attrezzature Collettive, fermo restando il rispetto degli indici e parametri prescritti dalle NTA disciplinanti tali sottozone;
- Che con Delibera di Giunta Comunale n.90 del 29/05/2018 è stato adottato P.U.A. di iniziativa privata relativo alla Z.T.O. "F – Sottozona Attrezzature Collettive e Parcheggi" in via Mazzini;
- Che nel rispetto della partecipazione procedimentale stabiliti dalla normativa vigente, la suddetta deliberazione, così come adottata dalla Giunta Comunale, unitamente a tutti gli elaborati tecnici e amministrativi, è stata pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito del Comune di Grumo Nevano, ai sensi dell'art. 10 del regolamento n.5/2011, ed è rimasta a libera visione al pubblico presso il Settore Edilizia privata del Comune di Grumo Nevano per la durata di trenta giorni;
- L'avviso di pubblicazione degli atti relativo all'adozione del P.U.A. è stato pubblicato sul B.U.R.C. n. 42 del 18/06/2018;
- Che a norma dell'art.10 del regolamento n.5 del 04/08/2011 è stato trasmesso alla città Metropolitana di Napoli copia completa del Piano per eventuali osservazioni;
- Che in relazione alla proposta di che trattasi sono pervenute le seguenti osservazioni:



1. Pezzullo Mario prot. n. 7553 del 10.07.2018

- La delibera di approvazione del SIAD è palesamente illegittima per violazione delle norme soprarichiamate (n.d.r. D.M. 1444/68; LL.R.R. 14/82 e 16/2004);
- L'adozione del Piano urbanistico attuativo (PUA), adottato con delibera di Giunta comunale n. 90 del 29.05.2018 è illegittimo in quanto determina una ulteriore modifica del PRG in assenza del procedimento di approvazione di una variante allo strumento urbanistico generale;
- L'impatto degli insediamenti commerciali (medie strutture) di cui al SIAD nella zona F comporterebbe un assorbimento considerevole delle superfici a standards di tale zona (attrezzature collettive);

2. Iannucci Francesco e Manco Francesco prot. N. 7787 del 13.07.2018

- Si chiede di approvare il PUA con la prescrizione di non realizzare l'unità minima di intervento U1, in quanto è ancora pendente il ricorso presentato da un gruppo di cittadini e di consiglieri comunali in data 26.10.2016 al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania nel quale si chiedeva l'annullamento della delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 15.09.2016 che consente di aprire strutture di vendita nelle zone F.

3. Consiglieri comunali: Gaetano Di Bernardo, Chiacchio Tammaro, Faccenda Tammaro prot. n. 17.07.2018 n. 7900

- La delibera di approvazione del SIAD è palesamente illegittima per violazione delle norme soprarichiamate (n.d.r. D.M. 1444/68; LL.R.R. 14/82 e 16/2004);
- L'adozione del Piano urbanistico attuativo (PUA), adottato con delibera di Giunta comunale n. 90 del 29.05.2018 è illegittimo in quanto determina una ulteriore modifica del PRG in assenza del procedimento di approvazione di una variante allo strumento urbanistico generale;
- L'impatto degli insediamenti commerciali (medie strutture) di cui al SIAD nella zona F comporterebbe un assorbimento considerevole delle superfici a standards di tale zona (attrezzature collettive);

4. Città Metropolitana di Napoli con Determinazione Dirigenziale R. 0004519 del 12 luglio 2018, acquisita al protocollo Generale dell'Ente in data 17.07.2018 al n. 7931

- Con riferimento alla perimetrazione del PUA presentato e riportato nell'elaborato 04 – Tav. inquadramento territoriale, l'area del Piano non risulta essere conforme alle previsioni del PRG, in quanto, si includono altre aree a diversa destinazione urbanistica e attualmente in via previsionale da PRG destinate sia a strade comunali che ad una zona individuata quale D1 industriale esistente;
- Altresì, si rammenta che il PUA deve essere conforme al comma 3 di cui all'art. 26 della L.R. Campania 16/2004 e s.m.i. e quindi, non può comportare Variante al PRG. Infatti, dagli elaborati di progetto - tav.04, si rinviene che tali nuove superfici così come incluse nel PUA, concorrono alla determinazione di nuovi parametri urbanistici per l'esecuzione degli interventi edilizi proposti;
- Si chiarisce che nelle zone così come individuate da PRG quali zona "F" – sottozona attrezzature collettive" dovrebbero essere ricompresi tutti gli interventi edilizi assentiti in base al D.M. n. 1444/68 e nel caso di specie, invece non appare rispettato tale dettato normativo.

CONSIDERATO:

che a seguito delle osservazioni pervenute l'Ufficio Tecnico ha così controdedotto:

Osservazione promossa dal sig. Pezzullo Mario prot. n. 7553 del 10.07.2018

- *La delibera di approvazione del SIAD è palesamente illegittima per violazione delle norme soprarichiamate (n.d.r. D.M. 1444/68; LL.R.R. 14/82 e 16/2004);*

controdeduzioni: l'osservazione non merita accoglimento.

Il SIAD è stato ammesso al visto di conformità da parte della Regione Campania con D.D. n. 16 del 12.01.2007 e tutt'ora vigente.

Con successivo DGC n. 11 del 21.02.2017, prot. n. 131746 del 23.02.2017 acquisito agli atti del Comune in data 24.02.2017 prot. n. 2080, in relazione all'aggiornamento del precitato Strumento di Intervento per l'Apparato Distributivo, ai sensi della legge regionale 9 gennaio 2014 n. 1, il SIAD è stato ritenuto conforme alla disposizione di legge e alle circolari applicative in materia di distribuzione commerciale.

- *L'adozione del Piano urbanistico attuativo (PUA), adottato con delibera di Giunta comunale n. 90 del 29.05.2018 è illegittimo in quanto determina una ulteriore modifica del PRG in assenza del procedimento di approvazione di una variante allo strumento urbanistico generale;*

controdeduzioni: l'osservazione non merita accoglimento.

Il SIAD quale strumento integrativo del PRG, introduce una disciplina di dettaglio su specifici punti inerenti alle localizzazioni commerciali, ed ha una capacità regolatoria tendenzialmente esaustiva, tale da contenere l'intera disciplina per la localizzazione di strutture di commercio, assorbendo in sé la frammentazione della disciplina urbanistica e commerciale in atti distinti. In tale contesto la localizzazione delle medie strutture in Zona F, è stata esaustivamente giustificata in sede di approvazione del SIAD, e che tali insediamenti sono regolarmente normati nel "Regolamento per il Commercio al Dettaglio in sede Fissa" che all'art. 9 stabilisce: "nelle zone B, C D e F, è consentita l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di una media struttura di vendita, su aree libere o su edifici esistenti, nei limiti previsti dall'allegata tabella "A" e comunque coerentemente agli indici e parametri stabiliti dalle Norme Tecniche di attuazione del P.R.G. vigente per tali zone Omogenee. Tale Regolamento annesso al SIAD è stato definitivamente approvato con delibera di C.C. n. 33 del 18.09.2006 ed ammesso al visto di conformità da parte della regione Campania con D.D. n. 16 del 12.01.2017 aggiornato, in forma semplificata con delibera di G.C. n. 11 del 26.01.2017.

- *L'impatto degli insediamenti commerciali (medie strutture) di cui al SIAD nella zona F comporterebbe un assorbimento considerevole delle superfici a standards di tale zona (attrezzature collettive);*

controdeduzioni: l'osservazione non merita accoglimento.

La proposta di PUA, prevede l'insediamento di una media struttura di vendita, di un parcheggio pubblico e di un centro polifunzionale, tutte strutture aventi finalità di interesse generale o portatrici di interesse generale quindi coerenti con la zona F sottozona "Attrezzature collettive" cui ricade il comparto oggetto di intervento. Tra l'altro, risultano rispettati tutti gli indici e parametri come disciplinati dall'art. 17 delle N.T.A. del PRG.

Osservazione promossa dai sig. Iannucci Francesco e Manco Francesco prot. n. 7787 del 13.07.2018

- *Si chiede di approvare il PUA con la prescrizione di non realizzare l'unità minima di intervento U1, in quanto è ancora pendente il ricorso presentato da un gruppo di cittadini e di consiglieri comunali in data 26.10.2016 al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania nel quale si*



chiedeva l'annullamento della delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 15.09.2016 che consente di aprire strutture di vendita nelle zone F.

controdeduzioni: l'osservazione non merita accoglimento.

Allo stato la delibera di C.C. n. 48 del 15.09.2016 è tutt'ora efficace, il mero ricorso presso l'autorità giurisdizionale amministrativa non ne pregiudica gli effetti.

Osservazione promossa dai Consiglieri comunali: Gaetano Di Bernardo, Chiacchio Tammaro, Faccenda Tammaro prot. n. 17.07.2018 n. 7900

- *La delibera di approvazione del SIAD è palesamente illegittima per violazione delle norme soprarichiamate (n.d.r.D.M. 1444/68; LL.R.R. 14/82 e 16/2004);*

controdeduzioni: l'osservazione non merita accoglimento.

Il SIAD quale strumento integrativo del PRG, introduce una disciplina di dettaglio su specifici punti inerenti alle localizzazioni commerciali, ed ha una capacità regolatoria tendenzialmente esaustiva, tale da contenere l'intera disciplina per la localizzazione di strutture di commercio, assorbendo in sé la frammentazione della disciplina urbanistica e commerciale in atti distinti. In tale contesto la localizzazione delle medie strutture in Zona F, è stata esaustivamente giustificata in sede di approvazione del SIAD, e che tali insediamenti sono regolarmente normati nel "Regolamento per il Commercio al Dettaglio in sede Fissa" che all'art. 9 stabilisce: " nelle zone B, C D e F, è consentita l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di una media struttura di vendita, su aree libere o su edifici esistenti, nei limiti previsti dall'allegata tabella "A" e comunque coerentemente agli indici e parametri stabiliti dalle Norme Tecniche di attuazione del P.R.G. vigente per tali zone Omogenee; Tale Regolamento annesso al SIAD è stato definitivamente approvato con delibera di C.C. n. 33 del 18.09.2006 ed ammesso al visto di conformità da parte della regione Campania con D.D. n. 16 del 12.01.2017 aggiornato, in forma semplificata con delibera di G.C. n. 11 del 26.01.2017.

- *L'adozione del Piano urbanistico attuativo (PUA), adottato con delibera di Giunta comunale n. 90 del 29.05.2018 è illegittimo in quanto determina una ulteriore modifica del PRG in assenza del procedimento di approvazione di una variante allo strumento urbanistico generale;*

controdeduzioni: l'osservazione non merita accoglimento.

Il SIAD quale strumento integrativo del PRG, introduce una disciplina di dettaglio su specifici punti inerenti alle localizzazioni commerciali, ed ha una capacità regolatoria tendenzialmente esaustiva, tale da contenere l'intera disciplina per la localizzazione di strutture di commercio, assorbendo in sé la frammentazione della disciplina urbanistica e commerciale in atti distinti. In tale contesto la localizzazione delle medie strutture in Zona F, deve ritenersi coerente con le previsioni urbanistiche del P.R.G. vigente, atteso che tali insediamenti sono regolarmente normati nel "Regolamento per il Commercio al Dettaglio in sede Fissa" che all'art. 9 stabilisce: " nelle zone B, C D e F, è consentita l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di una media struttura di vendita, su aree libere o su edifici esistenti, nei limiti previsti dall'allegata tabella "A" e comunque coerentemente agli indici e parametri stabiliti dalle Norme Tecniche di attuazione del P.R.G. vigente per tali zone Omogenee; Tale Regolamento annesso al SIAD è stato definitivamente approvato con delibera di C.C. n. 33 del 18.09.2006 ed ammesso al visto di conformità da parte della regione Campania con D.D. n. 16 del 12.01.2017 aggiornato, in forma semplificata con delibera di G.C. n. 11 del 26.01.2017.

- *L'impatto degli insediamenti commerciali (medie strutture) di cui al SIAD nella zona F comporterebbe un assorbimento considerevole delle superfici a standards di tale zona (attrezzature collettive);*

controdeduzioni: l'osservazione non merita accoglimento.



La proposta di PUA, prevede l'insediamento di una media struttura di vendita, di un parcheggio pubblico e di un centro polifunzionale, tutte strutture aventi finalità di interesse generale o portatrici di interesse generale quindi coerenti con la zona F sottozona "Attrezzature collettive" cui ricade il comparto oggetto di intervento. Tra l'altro, risultano rispettati tutti gli indici e parametri come disciplinati dall'art. 17 delle N.T.A. del PRG.

Osservazione proposta dalla Città Metropolitana di Napoli con Determinazione Dirigenziale R. 0004519 del 12 luglio 2018 acquisita al protocollo Generale dell'Ente in data 17.07.2018 al n. 7931

- *Con riferimento alla perimetrazione del PUA presentato e riportato nell'elaborato 04 – Tav. inquadramento territoriale, l'area del Piano non risulta essere conforme alle previsioni del PRG, in quanto, si includono altre aree a diversa destinazione urbanistica e attualmente in via previsionale da PRG destinate sia a strade comunali che ad una zona individuata quale D1 industriale esistente.*

controdeduzioni: l'osservazione non merita accoglimento.

La perimetrazione dell'intervento corrisponde al comparto previsto dalle N.T.A. del PRG art. 17 Zona F sottozona "Attrezzature Collettive". Le aree destinate a strade di progetto dal PRG, non concorrono alla determinazione delle volumetrie massime ammissibili. Tra l'altro per le stesse si è configurata l'ipotesi di cui all'art. 9 comma 1. del DPR 380/01 in quanto risulta decaduto il vincolo preordinato all'esproprio. Comunque tali aree sono del tutto escluse dall'intervento.

Relativamente alla individuazione di una zona D1, questo deve ritenersi un mero refuso grafico del PRG, tenuto conto che le N.T.A. non disciplinano nessuna Zona Omogenea denominata D1.

- *Altresì, si rammenta che il PUA deve essere conforme al comma 3 di cui all'art. 26 della L.R. Campania 16/2004 e s.m.i. e quindi, non può comportare Variante al PRG. Infatti, dagli elaborati di progetto - tav.04, si rinviene che tali nuove superfici così come incluse nel PUA, concorrono alla determinazione di nuovi parametri urbanistici per l'esecuzione degli interventi edilizi proposti;*

controdeduzioni: l'osservazione non merita accoglimento.

Si richiama la delibera di C.C. n. 33 del 18 settembre 2006 avente ad oggetto "Strumento di intervento per l'apparato distributivo: Adeguamento alle osservazioni della Regione Campania in sede di controllo di conformità ex legge regionale n. 1/2000 e ss.mm.ii." con la quale esaustivamente è stata giustificata la compatibilità delle medie strutture di vendita nella Zona Omogenea F sottozona attrezzature collettive. Ne consegue che le superfici impegnate dall'intervento non concorrono alla determinazione di nuovi parametri ma rientrano in quelle previste dall'art. 17 delle N.T.A. del P.R.G. vigente e quindi l'intervento proposto non determina varianti al P.R.G.;

- *Si chiarisce che nelle zone così come individuate da PRG quali zona "F" – sottozone attrezzature collettive" dovrebbero essere ricompresi tutti gli interventi edilizi assentiti in base al D.M. n. 1444/68 e nel caso di specie, invece non appare rispettato tale dettato normativo.*

controdeduzioni: l'osservazione non merita accoglimento.

L'intervento proposto attiene all'insediamento di strutture di interesse generale rientranti in tali fattispecie anche le medie strutture di vendita è quindi coerenti con le zone F di cui al D.M. 1444/68.

RILEVATO:

- che in data 26/10/2018 è stato acquisito il parere sanitario, dalla ASL Napoli 2 Nord;
- che in data 11/12/2018 è stato acquisito il parere di compatibilità sismica ex art.89 D.P.R. 380/01 e L.R. n.9/83, art.15, dal Genio Civile di Napoli;



ATTESO:

- che con nota prot. 1874, acquisita al protocollo generale in data 19.02.2019, diffida l'Ente a provvedere, entro il termine perentorio di giorni quaranta, alla conclusione del procedimento amministrativo preordinato alla emanazione del provvedimento finale, ai sensi dell'art. 39, comma I, della L. R. 22.12.04 n.16;
- che stante la successiva inerzia dell'Amministrazione Comunale, i lottizzanti, con nota prot. n.13886 del 04/09/2019, richiedeva alla Città Metropolitana di Napoli, la nomina di un commissario ad acta;
- che con nota prot. n.19029 del 14/02/2019, la città Metropolitana di Napoli, ai sensi dell'art. 39 della L.R. n.16/04, diffidava il Comune ad adempiere nei successivi 40 giorni;
- che il Comune di Grumo Nevano, nel termine previsto dal citato art.39, chiedeva di soprassedere alla nomina del Commissario ad acta;
- che stante il protrarsi dell'inerzia dell'Amministrazione Comunale, con la Determinazione Dirigenziale n.2221 del 29/03/2019, la città Metropolitana di Napoli provvedeva a nominare un commissario ad acta;
- che in data 04/04/2019 provvedeva ad insediarsi ed a ritirare l'intera documentazione agli atti dell'Ufficio Tecnico;
- che con nota prot. n.61170 del 23/05/2019 il Commissario ad acta comunicava ai lottizzanti i motivi ostativi all'approvazione del PUA, ai sensi dell'art.10 bis della Legge 241/90;
- che con nota 6580 del 20.06.2019 i lottizzanti provvedevano ad inoltrare il PUA modificato ed adeguato ai rilievi sollevati nella nota prot. n.61170 del 23/05/2019, nonché il Rapporto Ambientale Preliminare necessario per l'attivazione della procedura VAS di cui all'art.12 del D.Lgs n.152/2006;
- che con nota prot. n.75298 del 26/06/2019 il PUA veniva inviato all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale per l'acquisizione del parere di competenza;
- Che in data 10/07/2019 è stata avviata la procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS prevista dall'art.12 del D.Lgs n.152/2006;
- Che l'Autorità Competente del Comune di Grumo Nevano ha emesso il Parere Motivato di cui all'art.15 del D.Lgs n.152/2006, di esclusione del P.U.A. dalla V.A.S.;
- Che detto parere è stato pubblicato sul B.U.R.C.n.56 del 30/09/2019;
- Che con nota prot. n.13177 del 23/10/2019, l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale ha espresso parere favorevole con prescrizione, che si intende qui integralmente riportato;
- che il P.U.A. in Z.T.O. - "F – Sottozona Attrezzature Collettive e Parcheggi del vigente P.R.G. del Comune di Grumo Nevano in via Mazzini, inoltrato dalla Costruzioni s.r.l. e Società Agricola Partenopea s.r.l., si compone dei seguenti elaborati grafici e descrittivi:
 - Relazione Tecnica
 - Norme Tecniche di Attuazione
 - Sistema insediativo: Aerofotogrammetria con Area intervento Stralcio P.R.G. Mappa catastale/particelle di proprietà
 - Inquadramento Territoriale: Sovrapposizione PUA/P.R.G. sovrapposizione PUA /Catastale
 - Sovrapposizione P.R.G. /Catastale Rilievo piano altimetrico del comparto
 - Rilievo fotografico e Preesistenze
 - Zonizzazione Dimensionamento Urbanistico Unità Minime di Intervento
 - Piano Coperture
 - Planimetria di progetto con Aree scoperte e parcheggi



- Planimetria Coperture/Impianti Solari Termici e Fotovoltaici
- Schema Rete Fognaria
- Prospetti - Profili Edifici
- Assonometrie
- Foto rendering
- Relazione Esplicativa e Dichiarazione Esclusione VAS
- Titoli di proprietà dei Proponenti/Mappa Catastale e Visure/Visure Camerali
- Schema di convenzione
- Studio Geologico: Verifica di compatibilità geologica, geomorfologica e idrogeologica;

VISTA:

- la Legge 17 agosto 1942 n. 1150, e le successive modifiche ed integrazioni;
- il D.M. 2 aprile 1968 n. 1444;
- la Legge Regionale n. 9 del 7 gennaio 1983;
- la Legge Regionale n.16 del 22 dicembre 2004 "Norme sul governo del territorio" e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 19 del 28 novembre 2001
- il Regolamento n. 5 del 4 agosto 2011, di attuazione della L.R. n.16/04;
- il Decreto Legislativo n.152/2006 e succ. modif.;
- il Regolamento approvato con D.P.R.C. n.17 del 18.12.2009 di attuazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS);

VISTO il D.Lgs. n.267/2000;

DELIBERA

Per i motivi tutti espressi in narrativa:

- di **prendere atto** che durante i trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di adozione sul BURC, nonché all'Albo Pretorio e sul sito del Comune di Grumo Nevano, sono pervenute osservazioni da parte degli aventi diritto o osservazioni, ivi compresa quella della Città Metropolitana di Napoli, debitamente contro dedotte dell'Ufficio tecnico;
- di **approvare**, come di fatto approva, il P.U.A. in Z.T.O. - F Sottozona Attrezzature Collettive e Parcheggi del vigente P.R.G. del Comune di Grumo Nevano in via Mazzini, inoltrato dalla Costruzioni s.r.l. e Società Agricola Partenopea s.r.l., che si compone dei seguenti elaborati grafici e descrittivi:
 - 01 - Relazione Tecnica
 - 02 - Norme Tecniche di Attuazione
 - 03 - Sistema insediativo:
 - Aerofotogrammetria con Area intervento
 - Stralcio P.R.G.
 - Mappa catastale / particelle di proprietà
 - 04 - Inquadramento Territoriale:
 - Sovrapposizione PUA / P.R.G.
 - Sovrapposizione PUA / Catastale
 - Sovrapposizione P.R.G. / Catastale
 - Rilievo plano altimetrico del comparto
 - 05 - Rilievo fotografico e Preesistenze
 - 06 - Zonizzazione
 - Dimensionamento Urbanistico
 - Unità Minime di Intervento



- 07 - Piano Coperture
- 08 - Planimetria di progetto con Aree scoperte e parcheggi
- 09 - Planimetria Coperture / Impianti Solari Termici e Fotovoltaici
- 10 - Schema Rete Fognaria
- 11 - Prospetti - Profili Edifici
- 12 - Assonometrie
- 13 - Foto rendering
- 14 - Relazione Esplicativa e Dichiarazione Esclusione VAS
- 15 - Titoli di proprietà dei Proponenti / Mappa Catastale e Visure / Visure Camerali
- 16 - Schema di convenzione
- A1 - Studio Geologico:
- Verifica di compatibilità geologica, geomorfologica ed idrogeologica

TAVOLE INTEGRATIVE

- 01. Bis relazione tecnica integrativa sulle aree standard
- 08. Bis aree per parcheggi
 - Aree a verde – verde pubblico
 - Area per movimentazioni merci
- 16. Bis schema di convenzione integrato
- A2 rapporto ambientale preliminare
- A3 carta vulnerabilità topografica (stralcio)
 - Carta di rischio idraulico (stralcio)
 - Carta di vulnerabilità idraulica (stralcio)
- di **demandare** all'UTC la verifica dell'Ottemperanza alle prescrizioni impartite dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale con nota prot. n. 13177 del 23/10/2019,
- di **demandare** all'UTC gli adempimenti successivi alla presente Delibera inerenti la fase di pubblicazione del PUA approvato sul BURC e sul sito web del Comune di Grumo Nevano, come previsto dal comma "6" dell'art.10 del Regolamento di attuazione n. 5/2011;
- di **dare atto** che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa per il Comune.

IL COMMISSARIO AD ACTA
Ing. Luigi Camerlingo



Si esprime parere in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione ai sensi del I comma dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000, PARERE SFAVOREVOLE per i seguenti motivi:

La proposta di PUA prevede, tra l'altro, l'insediamento di na media struttura commerciale, nella Zona Omogenea F sottozona "ATTREZZATURE COLLETTIVE", del vigente Piano Regolatore Generale determinando, di fatto, una variante allo stesso strumento urbanistico, in violazione all'art. 26 comma 3 della L.R. Campania 16/2006 *"L'approvazione del PUA non può comportare variante al P.R.G."*

Grumo Nevano 31/10/2019

Il Responsabile del VI Settore

Ing. Salvatore Flagiello



Preso atto che con l'allegata nota del 31/10/2019, parte integrante e sostanziale del presente atto, il Responsabile del settore Tecnico del Comune di Grumo Nevano, ha reso parere di regolarità tecnica **NON FAVOREVOLE**, ex art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii;

Ritenuto che il contenuto del parere espresso con la su richiamata nota non è vincolante per le decisioni Commissariali, potendosi il Commissario ad *acta* discostare con le adeguate motivazioni;

Rilevato pertanto che al fine di poter comunque procedere all'approvazione del PUA risulta necessario contro dedurre al parere non favorevole;

Considerato che, trattasi della medesima osservazione proposta dalla Città Metropolitana di Napoli con Determinazione Dirigenziale R. 0004519 del 12 luglio 2018 acquisita al protocollo Generale dell'Ente in data 17.07.2018 al n. 7931, nonché da altri soggetti contro interessati, già controdedotte dallo stesso Ufficio tecnico, si ribadisce che:

Lo strumento d'intervento per l'Apparato Distributivo (S.I.A.D.) quale strumento integrativo del PRG, prevede la localizzazione delle medie strutture di vendita in Zona F, e tali insediamenti sono regolarmente normati nel *"Regolamento per il Commercio al Dettaglio in sede Fissa"* che all'art. 9 stabilisce: *"nelle zone B, C D e F, è consentita l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di una media struttura di vendita, su aree libere o su edifici esistenti, nei limiti previsti dall'allegata tabella "A" e comunque coerentemente agli indici e parametri stabiliti dalle Norme Tecniche di attuazione del P.R.G. vigente per tali zone Omogenee"*.

Tale Regolamento - annesso al SIAD - è stato definitivamente approvato con Delibera di C.C. n. 33 del 18.09.2006 ed ammesso al visto di conformità da parte della Regione Campania con D.D. n. 16 del 12.01.2007;

Successivamente è stato aggiornato, ai sensi della L.R. n. 1 del 09/01/2014, in forma semplificata, con Delibera di G.C. n. 11 del 26.01.2017, con la quale lo SIAD è stato ritenuto conforme alle disposizioni di legge ed alle circolari applicative in materia di distribuzione commerciale.

Più precisamente la Delibera di C.C. n. 33 del 18 settembre 2006 avente ad oggetto *"Strumento di intervento per l'apparato distributivo: Adeguamento alle osservazioni della Regione Campania in sede di controllo di conformità ex legge regionale n. 1/2000 e ss.mm.ii."* giustifica esaustivamente la compatibilità delle medie strutture di vendita con la Zona Omogenea F, sottozona attrezzature collettive.

Ne consegue che il P.U.A. non costituisce variante al P.R.G. .

Ritenuto che con le suindicate motivazioni si è ottemperato a quanto disposto dall'art. 49, comma "4" del TUEL, e quindi ci si discosta dal parere espresso in senso non favorevole e si procede all'approvazione del PUA.

Grumo Nevano 05/11/2019

IL COMMISSARIO AD ACTA
Ing. Luigi Camerlingo